

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

| | PAG. |
|---|--|
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 697 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1619) | 697 |
| PRESIDENTE | 697, 698, 700, 706, 709 711, 712, 717 |
| REPOSSI, <i>Relatore</i> | 698, 710, 711 |
| LIZZADRI | 698, 710 |
| ZACCAGNINI | 698, 711 |
| GUI | 698, 710, 711 |
| GITTI | 699, 711 |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 699, 706 709, 710, 711, 717 |
| DI MAURO | 710, 711, 712 |
| VENEGONI | 710, 711 |
| RAPELLI | 711 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 711 |

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge n. 1619, i deputati Santi e Scarpa sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Gaudio e Marchionni Renata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private. (1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, la Commissione, in seguito alle perplessità manifestate da alcuni suoi componenti e dallo stesso relatore sulla efficacia pratica del disegno di legge, stabili di demandare al relatore onorevole Repossi il compito di prendere contatti con le categorie interessate ed i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E ciò, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi atti a conferire all'istituendo « Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private » il vero carattere che logicamente gli compete; perché sia effettivamente migliore, per il settore cui si riferisce, delle norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire sull'attività da lui svolta e sui risultati cui è pervenuto.

REPOSSI, *Relatore*. In esecuzione al mandato ricevuto, ho voluto accertare anzitutto, come relatore, quali sarebbero gli effetti di una nostra eventuale approvazione del disegno di legge, così come appare dal testo sottoposto al nostro esame. E affermo subito che tali effetti sarebbero senz'altro negativi. Infatti, per citare l'esempio più importante, mentre il Fondo, per i lavoratori attualmente al lavoro, elargirebbe 700 mila lire, l'assicurazione obbligatoria ne elargirebbe 670 mila per l'impiegato e 495 mila per l'operaio. Quindi, per coloro che sono attualmente al lavoro, ma di età avanzata, il disegno di legge si presenterebbe favorevolmente. Invece, per i lavoratori che iniziano oggi il lavoro, il « Fondo » sarebbe sfavorevole perchè darebbe, dopo 40 anni di lavoro, 700 mila lire; mentre l'assicurazione obbligatoria ne darebbe 789 mila. Se si considera, poi, che i lavoratori con detto Fondo verrebbero a perdere anche alcuni altri diritti, è evidente che il disegno di legge, così come è stato formulato, non può essere favorevole alla categoria.

Desidero, perciò, informare la Commissione dei risultati delle indagini svolte presso le categorie interessate. Da una serie di colloqui avuti con i diversi rappresentanti sindacali ho potuto rilevare come un gruppo di sindacati sia piuttosto favorevole ad un « Fondo aggiuntivo » e non ad un « Fondo sostitutivo »; mentre un altro gruppo opterebbe per l'accettazione del « Fondo » proposto, ma con dei miglioramenti che dessero maggiori garanzie. Per quanto riguarda gli oneri a carico degli imprenditori, posso dire che, a seguito di lunghe discussioni con i rappresentanti di questi ultimi, si è potuta ottenere la promessa che essi avrebbero aderito ad alcuni miglioramenti ed a prendere in buona considerazione anche la concessione della tredicesima mensilità, la parificazione del trattamento ai superstiti con le stesse norme dell'assicurazione obbligatoria, e la riduzione del periodo lavorativo necessario per acquisire il diritto alla pensione di invalidità. È rimasta in sospeso, e ciò per mia insistenza, soltanto la questione della non applicazione di certe riduzioni al lavoratore che, compiuti i 60 anni di età, non possa far valere almeno 35 anni di servizio. Anche sull'assistenza malattia non è stato difficile raggiungere un accordo di massima.

Una volta esaurita la serie dei colloqui, su iniziativa del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, ha avuto luogo il 13 dicembre scorso una riunione di tutti i rappresentanti delle categorie interessate, riunione che ho avuto il piacere di presiedere. In tale occasione gli industriali hanno assunto l'impegno di concedere tutti quei miglioramenti verso i quali si erano dichiarati favorevoli in linea di massima. In una successiva riunione, infine, si è arrivati a superare le ultime difficoltà di intesa, ottenendo così l'adesione di tutte le organizzazioni sindacali all'accordo di massima.

Come conseguenza di quanto ho esposto ho redatto una serie di emendamenti ad alcuni articoli del disegno di legge, dall'esame dei quali la Commissione potrà rendersi conto dell'efficace lavoro svolto nell'interesse della categoria di lavoratori cui il provvedimento si riferisce. La Commissione, approvando gli emendamenti, dimostrerà una volta di più di essere sensibile al vero benessere dei lavoratori. Credo di avere assolto adeguatamente il mandato affidatomi, talché non mi rimane che invitare la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per il lavoro svolto. La sua breve relazione è indubbiamente il risultato di una lunga attività di contatti e di mediazioni intesi al conseguimento di un accordo in campo sindacale che permetta alla Commissione di apportare le opportune modifiche al disegno di legge.

LIZZADRI. Mi associo alle parole del Presidente. So benissimo, anche per esperienza personale, quante volte si è riusciti ad ottenere condizioni di maggiore favore per i lavoratori proprio mercè l'opera tenace dell'onorevole Repossi.

ZACCAGNINI. Per chi ricorda le lunghe vicende del disegno di legge è certo motivo di soddisfazione il vedere che esso sta per giungere a buon punto, grazie ad un accordo sindacale tra le parti; ed il constatare come la fatica del nostro relatore sia stata coronata da successo.

GUI. Anch'io mi associo alle parole rivolte dal Presidente al relatore ed esprimo la mia personale soddisfazione per l'efficacia degli interventi di alcune organizzazioni sindacali, in particolare della C. I. S. L., per cui si è potuti giungere al miglioramento delle condizioni previdenziali di tutta una categoria di lavoratori.

Debbo, tuttavia, manifestare una perplessità di carattere, diciamo così, generale. Non sono soddisfatto della strada che il Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale sembra avere imboccato; vale a dire non sono d'accordo sulla istituzione dei « Fondi sostitutivi », per la quale infatti esprimo le mie più ampie riserve. Il sistema non mi sembra utile ai lavoratori, né mi sembra ispirato ad un principio generale saggio in materia di previdenza sociale. Con questi « Fondi sostitutivi » noi sottraiamo alla previdenza generale i contributi di alcune categorie più favorite e consentiamo, pertanto, un atto di egoismo; infatti, nel desiderio di tutelare una certa categoria, veniamo meno al principio mutualistico generale. Secondo me, il criterio non può essere accettabile, esso lede gli interessi generali dei lavoratori e lo sviluppo della previdenza sociale.

GITTI. Desidero, anzitutto, dare atto al relatore, onorevole Repossi, anche a nome del collega Pastore oggi assente, del successo ottenuto nell'assolvere il mandato conferitogli dalla Commissione lavoro. Il suo intervento, infatti, collegato all'interessamento del Ministero del lavoro e particolarmente dal Sottosegretario di Stato onorevole Delle Fave, è valso a far superare lo scoglio principale costituito dalle contrastanti valutazioni della efficacia del provvedimento che ci era stato proposto, sia da parte delle organizzazioni sindacali che da parte dei componenti la Commissione. Anche se non è stato possibile realizzare in pieno le aspirazioni dei lavoratori pensionati o pensionandi, a nessuno può sfuggire il notevole miglioramento realizzato sulle posizioni iniziali. È giusto sottolineare la indiscussa parte di primo piano sostenuta dal sindacato degli elettrici aderenti alla C. I. S. L. nel denunciare gli errori commessi e nel richiedere miglioramenti al progetto di legge proposto. Al sindacato è dovuto il merito di aver realizzato un provvedimento che, anche se non risolve in pieno tutti i lati della questione, si avvicina in grande misura alle attese dei lavoratori interessati. Allo scopo quindi di non ritardare ulteriormente il varo del provvedimento, asteniamoci dal sollevare questioni e dal proporre emendamenti; riservandoci di farlo, al momento opportuno e nella sede idonea, anche in seguito alla esperienza del funzionamento del Fondo nelle sue applicazioni.

Nel dichiarare che voteremo a favore del disegno di legge in esame mi permetto di pregare il Presidente di voler accelerare i tempi di approvazione del provvedimento, sollecitando i colleghi del Senato

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei

riprendere, anzitutto, l'argomento sollevato dall'onorevole Gui in merito alla sua perplessità circa l'atteggiamento del Ministero in fatto di « Fondi sostitutivi ». Si tratta di una osservazione molto grave sulla quale è bene soffermarsi un momento. La situazione dei « Fondi sostitutivi » è, in breve, questa: essi sono nove, ed in tale cifra sono compresi anche quelli in fase di accoglimento. Le cause della costituzione di tali « Fondi » sono note; alcuni sono nati quando la previdenza generale non esisteva ancora, altri quando la previdenza generale riguardava solo alcune categorie di lavoratori, altri — in quest'ultimo dopoguerra, — prima della legge n. 218 del 1952, a causa della svalutazione monetaria, altri, infine, sono nati dopo il 1952 causa la non convenienza, che permane tuttora, per le categorie ad alta retribuzione, di fare capo alla previdenza generale la quale commisura le pensioni ai contributi base versati durante tutto il periodo del rapporto di lavoro. I contributi base sono infatti stabiliti con il sistema del massimale per classi, per cui le categorie ad alta retribuzione finiscono con l'essere veramente danneggiate nei confronti delle altre. È spiegabile, pertanto, anche se non è legittimo, che alcune fra queste categorie privilegiate cerchino di evadere dal sistema comune basato, come già detto, sui massimali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non sempre può resistere a tali evasioni, soprattutto quando si viene a trovare di fronte ad accordi raggiunti in sede sindacale che presentano per i lavoratori condizioni di maggior favore. D'altra parte, se si volessero abolire del tutto i « Fondi sostitutivi », a parte le difficoltà che un provvedimento di tal genere presenterebbe, si andrebbe incontro ad un aumento del volume dei contributi di integrazione a carico dello Stato. Io penso che il fenomeno possa essere attenuato un poco dalla collaborazione delle parti, collaborazione che deve essere intesa a soprassedere alle decisioni di sottrarsi al sistema generale della previdenza sociale, in attesa del riordinamento dell'Istituto della previdenza sociale stesso, che ci auguriamo venga presto attuato.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, il Governo si associa alle espressioni di gratitudine rivolte dalla Commissione al relatore e rivolge alla Commissione stessa viva raccomandazione affinché sia illuminata e prudente nell'apportare modifiche oltre quelle che, in sede di esame degli articoli, verranno proposte dal relatore. Infatti, si deve tenere presente che l'accordo faticosamente rag-

giunto in sede sindacale è stato possibile, anche a spese della stessa Previdenza sociale, in quanto le nuove prestazioni comportano un aumento del 7,07 per cento, mentre l'aumento dei contributi stabilito in base agli accordi sindacali recenti è dell'1 per cento per il 1955 e del 4 per cento dal 1955 in poi. È ovvio, quindi, che l'aumento delle prestazioni non corrisponde all'aumento dei contributi. Pertanto, l'Istituto della previdenza sociale ha avanzato una proposta di modifica che il Ministero del lavoro, allo scopo di non far naufragare l'accordo tanto faticosamente raggiunto, non ha approvato, facendo rilevare che all'articolo 10 del disegno di legge è prevista, entro il 31 dicembre 1962, la possibilità di una revisione dei contributi. L'Istituto non ha insistito nella sua proposta a condizione, però, che non si apportino ulteriori modifiche alla parte riguardante i contributi.

Desidero, inoltre, far presente che il Ministero del lavoro ha quattro osservazioni da fare le quali saranno concretate da quattro precise proposte. Qualche altro emendamento, infine, che mi permetterò di proporre, riguarderà, invece, qualche perfezionamento formale che ritengo necessario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, un « Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private ».

Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

ART. 2.

Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonché gli addetti ad uffici

permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, è disposta dal Comitato, di cui all'articolo 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.

Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entità numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonché:

a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore delle aziende;

b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'articolo 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente articolo 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

ART. 5.

Il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) tre rappresentanti delle aziende elettriche private e tre rappresentanti degli iscritti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da chi è designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti norme.

I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Alla lettera d) di tale articolo il relatore propone di elevare da tre a cinque il numero dei rappresentanti delle aziende elettriche private e pure da tre a cinque quello dei rappresentanti degli iscritti.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 5, con l'emendamento approvato risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti delle aziende elettriche private e cinque rappresentanti degli iscritti, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da chi è designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti norme.

I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente articolo 5:

a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

Il Fondo, di cui al precedente articolo 1, è basato sul sistema a capitalizzazione e sul sistema a ripartizione.

Gli oneri per le prestazioni a carico del Fondo stesso sono coperti, per il 20 per cento, in capitalizzazione e, per l'80 per cento, in ripartizione.

I contributi da corrisondersi a norma della presente legge sono attribuiti alla capitalizzazione ed alla ripartizione nelle percentuali indicate all'articolo successivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

ART. 9.

I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1958, 8 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 10,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, n. 12,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 13,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 14 per cento;

per gli anni successivi, 15 per cento.

b) un contributo, a carico dell'iscritto pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Il contributo complessivo risultante dall'applicazione delle precedenti lettere a) e b) è destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Alla lettera a) di tale articolo il relatore propone sette emendamenti:

1°) *Sostituire le parole:* « per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1958, 8 per cento », *con le seguenti:* « per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

2°) *Aggiungere, subito dopo, il seguente comma:* « per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

3°) *Sostituire le parole:* « per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento » *con le parole seguenti:* « per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

4°) *Sostituire le parole:* « per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 12,50 per cento », *con le seguenti:* « per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

5°) *Sostituire le parole:* « per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, il 13,50 per cento », *con le seguenti:* « per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

6°) *Sostituire le parole:* « per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 14 per cento », *con le seguenti:* « per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

7°) *Sostituire le parole:* « per gli anni successivi, 15 per cento », *con le seguenti:* « per gli anni successivi, 19 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 9, con gli emendamenti approvati, risulta, pertanto, così formulato:

ART. 9.

I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento.

per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

per gli anni successivi, 19 per cento;

b) un contributo, a carico dell'iscritto pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Il contributo complessivo risultante dall'applicazione delle precedenti lettere a) e b) è destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do ora lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato, onorevole Delle Fave:

ART. 9-bis

Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Pongo in votazione tale articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Entro il 31 dicembre 1952, il contributo di cui al precedente articolo 9 può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente articolo 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

La retribuzione mensile soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria a cui appartiene l'iscritto.

b) dagli aumenti per anzianità e dagli assegni di merito;

c) dall'indennità di contingenza.

Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennità, nonché la tredicesima mensilità.

La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, è quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurate alla intera retribuzione mensile di cui ai precedenti comma, che sarebbe spettata ai lavoratori se avesse prestato normale servizio.

Alla lettera b) dopo le parole « per anzianità » il relatore propone di aggiungere l'inciso: « fino al 31 dicembre 1955 ». Lo stesso inciso,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

sempre il relatore, propone di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « o indennità, nonchè ».

Pongo in votazione il primo emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.
(È approvato).

L'articolo 13, con gli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

ART. 13.

La retribuzione mensile soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria a cui appartiene l'iscritto;

b) dagli aumenti per anzianità e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;

c) dall'indennità di contingenza.

Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennità, nonchè, fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilità.

La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, è quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

ART. 14.

Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente articolo 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 15.

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo articolo 18 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per invalidità, dopo almeno quindici anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di età se uomo, e 63 anni di età, se donna;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno quindici anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio;

d) ad una indennità una volta tanto quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;

e) ad una indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera c).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.

Alla lettera a) di tale articolo il relatore propone di ridurre da quindici a dieci anni il periodo di contribuzione per aver diritto ad una pensione per invalidità.

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 15, con l'emendamento approvato, risulta, pertanto, così formulato.

ART. 15.

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo articolo 19 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per invalidità, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di età se uomo, e 63 anni di età, se donna;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno quindici anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio;

d) ad una indennità una volta tanto quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;

e) ad una indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera c).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

ART. 16.

L'ammontare annuo della pensione è determinato nel modo seguente:

1º) nel caso di invalidità, la misura della pensione è pari;

a) per l'invalidità non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 70 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

b) per l'invalidità dovuta a causa di servizio;

al 50 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto;

al 70 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione pari o superiore agli anni diciotto;

2º) nel caso di pensione per anzianità, la pensione è pari a tanti trentacinquesimi

del 70 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65º anno di età, se uomo, e del 63º, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60º e 58º anno, ha la facoltà di chiedere la liquidazione anticipata della pensione di anzianità prevista dal comma precedente, così ridotta;

del 28 per cento, ove l'iscritto non abbia ancora compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna;

del 23 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 18 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni, se uomo, ed i 60, se donna ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 14 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni, se uomo, ed i 61, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 10 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni, se uomo ed i 62, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

La pensione così ridotta è ulteriormente diminuita del 10 per cento ove l'iscritto cessi dal servizio per dimissioni.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge.

A tale articolo il relatore propone cinque emendamenti:

1º) *Sostituire alla lettera a) le parole:*
« tanti trentacinquesimi del 70 per cento »,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

con le altre: « tanto trentacinquesimi del 75 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

2°) Sostituire alla lettera b) le parole: « al 70 per cento », con le altre: « al 75 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

3°) Sostituire al punto 2°) le parole: « del 70 per cento », con le altre: « del 75 per cento ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

4°) Sostituire al comma successivo le parole: « ha la facoltà di chiedere », con le altre: « ha diritto alla ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

5°) Sostituire il comma: « La pensione ridotta è ulteriormente diminuita del 10 per cento ove l'iscritto cessi dal servizio per dimissione », con il seguente: « Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In sede di discussione generale l'onorevole Giti ha manifestato qualche perplessità circa la percentuale di riduzione delle pensioni da corrispondere prima che venga raggiunto il limite massimo di età. Posso tranquillizzare l'onorevole Gitti facendogli rilevare che una eventuale modifica aggraverebbe la situazione del « Fondo » e che, d'altra parte, nel contratto collettivo del 5 febbraio 1949 esiste una dichiarazione a verbale da parte degli industriali per cui i medesimi si impegnano a favorire il licenziamento nei limiti di 65 anni, se uomo, e di 63, se donna. In ogni modo faccio osservare che la condizione più favorevole prevista dalla previdenza generale è solo apparente

perché si tratta di compensi a scalare; comunque non è possibile fare un raffronto tra la previdenza sociale e l'istituendo « Fondo » dato che detta previdenza commisura la pensione ai contributi versati. Pregherei, quindi, di non proporre ulteriori modifiche all'articolo in esame.

PRESIDENTE. L'articolo 16, con gli emendamenti approvati, risulta, pertanto, così formulato:

ART. 16.

L'ammontare annuo della pensione è determinato nel modo seguente:

1°) nel caso di invalidità, la misura della pensione è pari;

a) per l'invalidità non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 70 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque;

b) per l'invalidità dovuta a causa di servizio:

al 50 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto;

al 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione pari o superiore agli anni diciotto;

2°) nel caso di pensione per anzianità, la pensione è pari a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65° anno di età, se uomo, e del 63°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità prevista dal comma precedente, così ridotta:

del 28 per cento, ove l'iscritto non abbia ancora compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna;

del 23 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

del 18 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni, se uomo, ed i 60, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 14 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni, se uomo, ed i 61, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 10 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni, se uomo, ed i 62, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 17.

Si considera invalido l'iscritto che per difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tale fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

A tale articolo il relatore propone di aggiungere dopo le parole: «Si considera invalido l'iscritto che per », le parole: «infermità o».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 17, con l'emendamento approvato, risulta, pertanto, così formulato:

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tale fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 18.

In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o permanentemente inabili al lavoro, purché già a carico del pensionato

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto.

Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di età inferiore ai 18 anni.

Non ha diritto alla pensione la vedova quando:

a) il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;

b) il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;

c) sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa.

Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilità permanente e la sua convivenza a carico della stessa.

Lo pongo in votazione

(È approvato).

ART. 19.

Le aliquote della pensione spettanti ai superstiti indicati nel precedente articolo 18 sono le seguenti:

a) il 50 per cento della pensione diretta percepita o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso qualora vi sia un solo superstite;

b) il 10 per cento della pensione diretta per ogni superstite oltre il primo.

In nessun caso la pensione può essere superiore al 100 per cento di quella diretta.

Il relatore propone di sopprimere tale articolo e di sostituirlo con il seguente articolo:

« La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente articolo 19 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:

a) il 50 per cento al coniuge,

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Qualora non vi siano né coniugi né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti, di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

ART. 20.

Le pensioni di invalidità e di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono in ogni caso essere di ammontare inferiore a lire 60.000 annue e, comunque, inferiori ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le pensioni ai superstiti di cui all'articolo 20 non possono essere di ammontare inferiore al minimo previsto nella stessa assicurazione obbligatoria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 21.

Quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante a norma della presente legge deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso, con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dall'applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi l'ultima retribuzione effettivamente percepita.

Nel caso in cui dall'infortunio sul lavoro derivi la morte dell'iscritto, la pensione per i superstiti è quella risultante dall'applicazione delle percentuali, di cui all'articolo 19, alla pensione determinata in base al comma precedente.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur rispettando nella sostanza la volontà delle parti occorre modificare la formulazione di tale articolo, almeno per quanto riguarda la pensione per i superstiti. Si tratta, soprattutto da un punto di vista formale, di usare il sistema adatto.

Propongo, pertanto, di aggiungere al primo comma le parole: « e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissata dal precedente articolo 19 ».

Propongo, inoltre, di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente articolo 20 ».

PRESIDENTE. All'articolo 21 sono stati proposti quattro emendamenti. Il relatore propone di: *Aggiungere dopo le parole*: « ad una misura tale che », *le parole*: « all'iscritto o ai superstiti ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Sempre il relatore propone di *aggiungere, dopo le parole*: « non superi », *le parole*: « per l'iscritto ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone di: *Aggiungere al primo comma le seguenti parole*: « e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissata dal precedente articolo 19 ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Lo stesso rappresentante del Governo propone di *sopprimere* l'ultimo comma e di *sostituirlo* con il seguente:

« Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui al precedente articolo 20 ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 21, con gli emendamenti approvati, risulta, pertanto, così formulato:

ART. 21.

Quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da infortunio sul lavoro,

che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso, con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente articolo 19.

Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente articolo 20.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 22.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni o sia venuto meno lo stato di inabilità e, per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 23.

Le pensioni di vecchiaia e per i superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio od alla morte.

Per ottenere la liquidazione della pensione, l'iscritto o i superstiti debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone il seguente articolo 23-bis:

A decorrere dal 1° gennaio 1956 tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari

ad un 12° del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 24.

La misura delle pensioni in corso di godimento potrà essere variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento del suo ammontare iniziale, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, restando invariato il residuo 15 per cento.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente articolo 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

A tale articolo il relatore propone di: *Sostituire le parole: «potrà essere», con la parola: «sarà».*

DI MAURO. Debbo fare osservare che, stabilendo di variare la misura delle pensioni in corso di godimento in relazione alle variazioni (della retribuzione soggetta a contributo), che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore della legge, si recherebbe senza dubbio, un danno notevole ai pensionati. Questi infatti, non verrebbero a godere delle maggiorazioni apportate alla retribuzione dal 1949 fino ad oggi.

Noi proponiamo, pertanto, di sostituire alle parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della legge» le altre: «successivamente alla data di istituzione del Fondo». Siamo indotti a questo perché i contributi sono stati pagati dagli industriali, fin dal 1949, sempre in relazione alle retribuzioni. Pertanto non si vede il motivo per cui

i pensionati non abbiano a beneficiare del sistema della rivalutazione delle pensioni. Inoltre, si deve considerare che si tratta di un diritto acquisito.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche se l'osservazione, dal punto di vista logico, possa sembrare fondata, dal punto di vista matematico non lo è perché, per la pensione attualmente in godimento è stato già previsto un aumento frutto di accordo fra le parti. Pertanto, qualsiasi altra modifica comporterebbe nuovi calcoli e nuovi oneri.

VENEGONI. Bisogna cercare una soluzione. È inammissibile che un lavoratore già in pensione goda di un trattamento inferiore a quello che sarà goduto dagli altri in avvenire. Del resto, si tratterà probabilmente di un onere assai limitato.

REPOSSI, *Relatore*. Debbo ricordare che le modifiche da me proposte al testo del disegno di legge sono frutto di un accordo in sede sindacale; accordo raggiunto dopo lunghe e laboriose discussioni con i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Ora, se è vero che ogni decisione definitiva al riguardo spetta alla Commissione; è altrettanto vero che esiste l'impegno — da parte nostra — di non alterare la sostanza dell'accordo stesso.

LIZZADRÌ. Ma i pensionati non erano rappresentati da alcuno nelle riunioni tenute per il raggiungimento dell'accordo; non vorrei, pertanto, che proprio tale categoria risultasse danneggiata.

REPOSSI, *Relatore*. Posso assicurare la Commissione che anche i pensionati sono stati da me ascoltati e posso affermare che proprio essi hanno maggiormente insistito perché il disegno di legge fosse sollecitamente approvato.

GUI. Siamo ormai arrivati all'articolo 24 del disegno di legge; non mi pare, perciò, che sia il caso di prendere una strada diversa da quella sino ad ora seguita. Quanto è stato detto sarà, senz'altro, giusto e logico; ma faccio rilevare che anche molte altre cose ci sarebbero state da modificare nell'interesse dei lavoratori. Noi ce ne siamo astenuti perché siamo partiti dal presupposto che si tratta di un testo concordato tra le parti interessate.

VENEGONI. Il nostro emendamento, però, ha una importanza fondamentale. Investe una questione di principio: non creare, cioè, una disparità di trattamento fra pensionati che, pur avendo la medesima qualifica e la medesima anzianità di servizio, siano andati in pensione in anni diversi. È mai possibile che non si debba far nulla? Chie-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

diamo pure ai pensionati un sacrificio per il passato, ma per il futuro parifichiamo il loro trattamento a quello degli altri. Tutte le argomentazioni contrarie non possono che cadere di fronte a tale principio di giustizia.

GUI. Io non entro nel merito. Molte cose avremmo dovuto emendare, a mio avviso, perché ho la fondata convinzione che il provvedimento in esame, ad un certo momento, finirà, almeno per certi lavoratori, per avere un'efficacia minore di quella prevista dallo stesso sistema generale. Tuttavia, partendo dal presupposto che si doveva accettare l'accordo raggiunto dalle parti non è stato presentato alcun altro emendamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche se si volesse accettare l'emendamento, attenuato così come appare nella formula suggerita dall'onorevole Venegoni, di aggiornare le pensioni già in atto solo per l'avvenire, trascurando il passato, una cosa è certa: l'onere previsto per l'aumento dell'1 per cento fino al 1955 e del 4 per cento dopo il 1955 deve subire una variazione. Vi è già uno scarto del 2,7 per cento tra le prestazioni accordate ed i contributi stabiliti, scarto che ancora non è stato concordato. Pertanto, è evidente che, se tale scarto dovesse ancora essere aggravato, le due parti dovrebbero addivenire ad un nuovo accordo per distribuirsi il maggiore onere.

REPOSSI, *Relatore*. In sede sindacale molte sono state le perplessità manifestate per alcuni aspetti negativi del « Fondo di previdenza ». Comunque, è stato possibile raggiungere l'accordo e nessuna modifica è stata suggerita all'articolo in esame. In effetti, coloro che sono già pensionati verranno a fruire di un trattamento di gran lunga superiore a quello che elargirebbe loro l'assicurazione generale obbligatoria. Il problema, se mai, potrebbe sorgere per i lavoratori che, entrando oggi a far parte di una azienda, al compimento dei 25 anni di servizio, verranno a godere di un trattamento inferiore a quello fruito dagli altri.

RAPELLI. Il danno non è tanto per coloro che già fruiscono della pensione; quanto per coloro che, eventualmente chiedessero la liquidazione di essa; e questo perché l'indennità per anzianità è fissata in base a quindici giorni per ogni anno di servizio prestato, anziché in 25 giorni. Ma, in effetti, io sono convinto che la posizione assicurativa creata dal « Fondo » non sarà mai inferiore a quella attuale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Di Mauro di non insistere nell'emendamento.

DI MAURO. Posso trasformarlo in un ordine del giorno.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno purché si riferisca ad un tempo piuttosto lontano, allorché si procederà al riesame dei contributi.

ZACCAGNINI. I provvedimenti di questo genere sono del tutto particolari, per cui a noi non rimane che approvarli tenendo conto che, in sostanza, si tratta di accordi stabiliti fra le parti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il testo base prevedeva la formula facoltativa e non tassativa. Si potrebbe anche adottare la formula tassativa compatibilmente con la situazione economico-finanziaria del « Fondo », ma non si può adottare una soluzione che comporti degli aggravii finanziari. Finiremmo con lo scardinare tutto quanto è stato costruito.

GITTI. Mi pare che una delle ragioni per le quali, nel corso delle trattative, in sede sindacale, si è arrivati all'accordo, sia l'accettazione da parte padronale di riesaminare il contratto di lavoro con l'impegno di rivedere la parte riguardante la fine del lavoro. Debbo perciò fare osservare che, nel caso ci mettessimo sulla via degli emendamenti, anche io ne avrei da proporre molti di natura tecnica.

VENEGONI. Non comprendo la ragione della posizione negativa assunta dal rappresentante del Governo. Nell'articolo che stiamo esaminando è detto chiaramente che la misura delle pensioni in corso di godimento è stabilita tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo. L'accoglimento dell'emendamento non dovrebbe destare preoccupazione perché è chiaro che se la situazione del Fondo non lo consentirà le variazioni non saranno fatte.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma noi sappiamo già che la situazione del Fondo non lo consente.

GUI. Desidero far rilevare che, in sede di discussione generale, non sono state sollevate questioni di sorta e nessuno ha affermato una qualsiasi necessità di apportare modifiche all'accordo raggiunto dalle parti. Non è giusto, perciò, questo modo di comportarsi. Se vogliamo apportare delle modifiche, siamo nel nostro diritto, ma allora

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

dovremmo dare un'altra impostazione all'esame del disegno di legge e dovremmo pregare il Presidente di ricominciare dal principio, con l'esame dell'articolo 1.

DI MAURO. Poiché non desideriamo modificare l'accordo raggiunto dalle parti, dichiaro di ritirare l'emendamento e di riservarmi di presentare un ordine del giorno che inviti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a provvedere, in relazione alle condizioni economiche del Fondo, all'aggiornamento delle pensioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 24: *sostituire cioè le parole: «potrà essere», con le parole: «sarà».*

(È approvato).

L'articolo 24, con l'emendamento approvato risulta, pertanto, così formulato:

ART. 24.

La misura delle pensioni in corso di godimento sarà variata, tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo, per il solo 85 per cento del suo ammontare iniziale in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, restando invariato il residuo 15 per cento.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente articolo 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

ART. 25.

L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno 3 anni di

contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge, ha diritto ad una indennità, una volta tanto, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile, percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Ove la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, la indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento, se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purché questo si effettui non oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, il divieto di licenziamento.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai fini dell'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione stessa, per il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo.

In ogni caso la detrazione non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo. La eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è a carico del Fondo.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 26.

L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

sua iscrizione al Fondo sempreché abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista al comma precedente dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quello che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio o del passaggio nella categoria dei dirigenti. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla media della retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo nell'ultimo semestre antecedente l'evento che ha dato diritto alla prestazione.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, né può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 27.

Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facoltà di cui al medesimo articolo 28, sospenda i versamenti per più di un anno, è provveduto a cura del Fondo all'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a

norma della disposizione del sesto comma del precedente articolo 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto.

L'eventuale eccedenza è corrisposta all'iscritto, mentre, in caso di deficienza, la differenza è a carico del Fondo.

La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 28.

Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti, di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità, una volta tanto, da dividere in parti uguali, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile percepita nell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo.

In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennità spetta al padre, se in età superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla madre, se vedova ed in età superiore ai 55 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purché risultino a carico dell'iscritto.

Le condizioni di età e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora alle disposizioni transitorie e finali.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29.

I lavoratori indicati nel precedente articolo 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul « trattamento di fine lavoro » dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta detta data del 1° gennaio 1949.

A tale articolo il relatore propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Possono essere iscritti al fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunicano alle Aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 29, con l'emendamento approvato risulta, pertanto, così formulato:

ART. 29.

I lavoratori indicati nel precedente articolo 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul « trattamento di fine lavoro » dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1° gennaio 1949.

Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunicano alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

ART. 30.

Ai lavoratori iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1949 è riconosciuto come periodo di contribuzione al Fondo medesimo quello di effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1° gennaio 1946, nonché l'eventuale anzianità risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 31.

Le quote di pensione relative al periodo 1° gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.

La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennità la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 32.

Il termine di cui all'articolo 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, anziché da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siano verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ART. 33.

Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1° gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro cor-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

risposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

La pensione a carico del Fondo sarà inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.

Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennità una volta tanto, anziché la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verrà operata sull'ammontare di detta indennità.

Il Comitato di cui al precedente articolo 5 stabilirà le modalità secondo le quali il Fondo dovrà recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonché i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e ai superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 34.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1949 ai lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici già pensionati alla data suddetta, nonché per le quote di pensione corrisposte a decorrere dalla stessa data agli iscritti di cui all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1° gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in fa-

vore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'articolo 38.

Tale differenza sarà ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualità costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.

La differenza stessa — qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso — dovrà essere versata dalle aziende secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente articolo 5.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 35.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui al precedente articolo 9 relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti dal 1° gennaio 1949 alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

a) l'importo dei contributi che nello stesso periodo esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo:

b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'articolo 36 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 33.

A tale articolo il rappresentante del Governo propone vari emendamenti.

1°) *Aggiungere al primo capoverso, dopo le parole: « precedente articolo 9 », le parole: « e 9-bis ».*

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

2°) *Aggiungere, sempre al primo capoverso, dopo le parole: « corrisposte agli iscritti », la parola: « rispettivamente ».*

Pongono in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

3°) *Aggiungere, sempre al primo capoverso, dopo le parole: « 1° gennaio 1949 »,*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

le parole: « e dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

4°) *Aggiungere, alla lettera a), dopo le parole:* « l'importo dei contributi che », *le parole:* « nei periodi di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

5°) *Sopprimere, alla lettera a), le parole:* « nello stesso periodo ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

6°) *Aggiungere, sempre alla lettera a), dopo le parole:* « vecchiaia e superstiti », *le parole:* « e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

L'articolo 35, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 35.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1° gennaio 1949 e dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

a) l'importo dei contributi che, nei periodi, di cui al precedente comma, esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo,

b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'articolo 38 che abbiano ac-

quisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 35.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 36.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonché degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalità complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianità riconosciuta ai sensi del precedente articolo 32, nonché dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1° gennaio 1949.

Lo pongo in votazione

(È approvato).

ART. 37.

Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1949.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 38.

Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) la norma contenuta nell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;

c) le norme contenute negli articoli 2 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, inten-

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

dendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;

d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'articolo 5 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Mauro, Lizzadri, Zaccagnini, Venegoni, Gitti, Scalia, Penazzato, Driussi e Repossi:

« La XI Commissione della Camera, discutendo il disegno di legge n. 1619, considerato che la legge viene approvata a sette anni dalla data di istituzione del Fondo, invita il Ministro del lavoro ad esaminare, assieme al Comitato di gestione del Fondo, la possibilità (tenuto conto della situazione economico-finanziaria del Fondo stesso), di adeguare le pensioni in atto agli aumenti intervenuti nelle retribuzioni dei lavoratori della categoria in questi ultimi sette anni ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Chiedo che l'Ufficio di Presidenza venga autorizzato al necessario coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (1619):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 44 |
| Maggioranza | 23 |
| Voti favorevoli | 44 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardeci, Buttè, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gaudioso, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Lizzadri, Macrelli, Maglietta, Marchionni Renata, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Scalia Vito, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandi Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI